

## CONVENZIONE

PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DEI  
SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE A PREVALENTE ACCOGLIENZA  
ABITATIVA RIVOLTO AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E NON  
AUTOSUFFICIENTI TRA I COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE  
"PARTE MONTIS"

L'anno **duemiladiciassette** addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

## TRA

1) L'Unione dei Comuni "*Parte Montis*" con sede in \_\_\_\_\_, cod. fisc.  
\_\_\_\_\_,  
rappresentato dal Sig.  
\_\_\_\_\_, che agisce in esecuzione della  
deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile;

2) Il Comune di *Gonnostramatza* con sede in \_\_\_\_\_, cod. fisc.  
\_\_\_\_\_,  
rappresentato dal Sig.  
\_\_\_\_\_, che agisce in esecuzione della  
deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile;

3) Il Comune di *Masullas* con sede in \_\_\_\_\_, cod. fisc.  
\_\_\_\_\_,  
rappresentato dal Sig.  
\_\_\_\_\_, che agisce in esecuzione della  
deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile;

4) Il Comune di *Mogoro* con sede in \_\_\_\_\_, cod. fisc.  
\_\_\_\_\_,  
rappresentato dal Sig.  
\_\_\_\_\_, che agisce in esecuzione della  
deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile;

5) Il Comune di *Pompu* con sede in \_\_\_\_\_, cod. fisc.

\_\_\_\_\_, rappresentato dal Sig.

\_\_\_\_\_, che agisce in esecuzione della

deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile;

6) Il Comune di *Simala* con sede in \_\_\_\_\_, cod. fisc.

\_\_\_\_\_, rappresentato dal Sig.

\_\_\_\_\_, che agisce in esecuzione della

deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile;

7) Il Comune di *Siris* con sede in \_\_\_\_\_, cod. fisc.

\_\_\_\_\_, rappresentato dal Sig.

\_\_\_\_\_, che agisce in esecuzione della

deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

così come modificate dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella

legge 7 agosto 2012, n. 135, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali

per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se

appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

VISTO l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e successive

modifiche ed integrazioni, il quale individua, tra le funzioni fondamentali dei Comuni, ai

sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, la progettazione e

gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai

cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 14, comma 28, del citato decreto legge n. 78/2010 e successive

modifiche ed integrazioni, il quale prevede che i Comuni con popolazione fino a 5.000

abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l);

DATO ATTO che il termine per la gestione coattiva in forma associata per i piccoli comuni è stato ripetutamente prorogato da ultimo al 31 dicembre 2017 dall'art. 5, comma 6 del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini) convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2017, n. 19.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (*Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna*) ha infine individuato un più generale processo di riordino delle gestioni associate in ambito regionale che è ancora in piena fase di transizione in attesa dell'approvazione del relativo piano di riordino degli ambiti finalizzato a consolidare le aggregazioni già costituite e operanti, o in fase di trasformazione e ridefinizione

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale;

CONSIDERATO che rispetto all'unione di comuni di cui all'art. 32 del TUEL, la convenzione, costituisce uno strumento flessibile e funzionale e più rispondente alla finalità di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica, cui si ispira la riforma;

CONSIDERATO che i Comuni aderenti all'Unione "*Parte Montis*" a seguito degli incontri tenutisi, hanno deciso di gestire l'esercizio associato dei servizi di protezione sociale a prevalente accoglienza abitativa rivolto ad anziani autosufficienti e non autosufficienti per il tramite dello strumento della convenzione;

PRESO ATTO che l'istituzione individuata per la gestione in forma associata dei servizi in oggetto è l'Unione dei Comuni "*Parte Montis*" all'interno del più ampio ambito

territoriale ottimale denominato «*Alta Marmilla*» approvato con deliberazione n. 52/2 del 15 dicembre 2006 della Giunta regionale e pubblicato sul Supplemento Straordinario al B.U.R.A.S. n. 42 del 23 dicembre 2006, nelle more dell'approvazione del Piano di riordino territoriale previsto dall'art. 4 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI SI  
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 (Oggetto della convenzione)**

1. I Comuni di *Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala, Siris*, assumono, nell'ambito delle proprie competenze, come servizio pubblico di interesse generale necessario per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, la gestione dei servizi di protezione sociale a prevalente accoglienza abitativa rivolto ad anziani autosufficienti e non autosufficienti e a persone di età inferiore ai 65 anni che conservano un sufficiente grado di autonomia e per le quali sia impraticabile o improponibile l'ambiente familiare e necessitano di vivere in un ambiente controllato e protetto per prevenire il rischio di emarginazione, per il tramite dello strumento della convenzione, ai sensi dell'art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per lo svolgimento associato delle funzioni e dei servizi in oggetto i Comuni ne delegano l'esercizio all'Unione dei Comuni alla quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di Ente capofila.

3. Le parti assumono l'impegno reciproco di: a) non ricorrere al di fuori della gestione associata per i medesimi servizi, ad eccezione di situazioni di insufficienza dei servizi erogati da parte della struttura rispetto al mutato fabbisogno locale; b) di integrare, con risorse proprie, le rette individuali dei propri residenti nei casi e nei modi previsti dalle

norme vigenti; c) di non realizzare per la durata della convenzione, nessuna struttura da destinare a servizi analoghi senza una valutazione approfondita e condivisa e senza accordo unanime di tutti gli aderenti al servizio in forma associata.

4. Le parti concordano inoltre che, l'Unione dei Comuni, in sede di approvazione del Progetto di gestione per l'affidamento in concessione del servizio dovrà: a) riservare una quota percentuale di accesso ai servizi ai residenti nei singoli comuni in rapporto alla popolazione > 65 anni; b) avvalersi in sede di affidamento della concessione, degli strumenti per incentivare adeguatamente l'occupazione dei residenti nel comune di Mogoro ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 37; d) riconoscere e liquidare , a favore del Comune di Mogoro, una quota pari all'80% del canone concessorio versato dal gestore, che sarà destinato a fini sociali.

5. All'Unione dei Comuni saranno rimborsate le spese sostenute per l'organizzazione e gestione del servizio, ripartite nella misura indicata dalla Relazione tecnica di accompagnamento approvata unitamente alla presente convenzione.

#### **Art. 2 (Contenuto della convenzione)**

1. Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata i servizi sociali sopra individuati secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e professionali disponibili e di nuova acquisizione.

2. A tali fini l'ufficio associato provvede ad assicurare l'assolvimento dei compiti demandati ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

3. I Comuni perseguono inoltre l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali in campo sociale. A tali fini l'ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni

ente, provvede: a) allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni al fine di dotarsi di un regolamento da applicare omogeneamente sul territorio dei comuni associati; b) alla adozione di procedure e criteri uniformi con particolare riferimento alla gestione della Comunità alloggio per anziani e servizi connessi; c) allo studio ed all'approfondimento delle esigenze sociali specifiche; d) alla analisi dei fabbisogni di gestione del servizio.

4. I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma associata sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti. La responsabilità giuridica e legittimazione attiva e passiva sono individuate in capo all'Unione dei comuni ivi inclusa la competenza e legittimazione ad adottare tutti i procedimenti di secondo grado (in autotutela) e quelli diretti a resistere nei giudizi inerenti le competenze derivate esercitate con la convenzione.

### **Art. 3 (Obblighi degli enti in convenzione)**

1. Le parti si obbligano reciprocamente a garantire gli impegni giuridici necessari al corretto funzionamento del servizio secondo le modalità indicate nella Relazione tecnica di accompagnamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.

2. Qualora l'ente delegato ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, o qualora i servizi vengano gestiti in maniera difforme rispetto ai vincoli di destinazione indicati negli atti di delega consiliari la Conferenza dei Sindaci diffida l'Unione dei Comuni a provvedere di conseguenza. In caso di reiterata omissione, la convenzione può essere risolta.

3. Si concorda che la disciplina e le modalità dell'utilizzo del personale dei comuni aderenti per le esigenze del servizio associato sia concordato con il Comune di rispettiva

appartenenza secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

3. Le remunerazione, per ogni aspetto retributivo, fondamentale ed accessorio, di ciascuno dei dipendenti è stabilita secondo la ripartizione dei costi prevista dalla Relazione tecnica di accompagnamento.

4. L'attribuzione della responsabilità di gestione, viene affidata con atto del Presidente dell'Unione capo fila in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati. Nell'attribuzione della responsabilità di gestione deve essere data prevalenza all'aspetto della categoria di appartenenza che deve essere apicale e all'aspetto curriculare del personale. Il medesimo dipendente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 7 della legge 12 agosto 1990 n. 241.

5. Nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso l'Unione dei Comuni, ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare la massima collaborazione, nonché la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso ai servizi ed il necessario collegamento con il servizio associato.

#### **Art. 4 (Costi di gestione e conferimento risorse)**

1. I costi connessi alla gestione del servizio in argomento, quali quelli per la disponibilità della sede, per le necessarie forniture (attrezzature di varia natura), per le retribuzioni ed eventuali altri oneri, sono sostenuti dall'Unione e dai Comuni associati e ripartiti, al netto di eventuali contributi regionali previsti dalla Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, sulla base del piano dei costi indicato nella Relazione tecnica di accompagnamento.

2. La custodia e la gestione delle risorse strumentali costituite da beni immobili e mobili conferiti, mediante separato contratto di comodato, dal Comune di Mogoro per il servizio associato è affidata all'Unione dei Comuni capo fila, la quale provvede a farsi carico, per tutta la durata della convenzione, degli oneri di manutenzione ordinaria secondo il piano di manutenzione dell'opera e manutenzione straordinaria secondo le necessità, in deroga pattizia alle disposizioni civilistiche sul contratto di comodato. I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dall'Unione dei Comuni ma la loro proprietà è assegnata proporzionalmente nella misura indicata nella Relazione tecnica.

3. Compete all'Unione dei Comuni in qualità di ente capofila, prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo, la spesa necessaria per la gestione ordinaria del servizio dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni.

4. I Comuni convenzionati dovranno provvedere semestralmente al versamento della quota di loro competenza.

#### **Art. 5 (Forme di consultazione e conferenza di servizi)**

1. L'Unione dei Comuni e gli enti aderenti si adeguano alle indicazioni che pervengono dagli organismi consultivi e di controllo per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del servizio associato.

2. Gli Organismi consultivi e propositivi sono: a) la *Conferenza di Servizi*; b) la *Commissione tecnica*. Gli Organismi di controllo sono: a) la *Commissione di vigilanza e di garanzia*.

3. La *Conferenza di servizi* è composta dai Sindaci dei singoli enti convenzionati o dai loro delegati competenti in materia. È compito della conferenza stabilire i criteri programmatici del servizio, gli obiettivi e le priorità, le linee e gli indirizzi di politica di



gestione del servizio. Si riunisce periodicamente per verificare la gestione del servizio associato. Viene convocata dal Presidente dell'Unione, referente per il servizio in oggetto e competente a riferire alla *Conferenza di servizi* circa il corretto funzionamento della gestione associata. La *Conferenza di servizi* può inoltre essere convocata su richiesta dal Presidente su richiesta degli altri Sindaci dei Comuni Convenzionati.

5. La *Commissione Tecnica* è composta dalle assistenti sociali dei singoli Comuni convenzionati, è istituita dal Presidente della *Conferenza di servizi* e coordinata dal. Tale Commissione, nel corso della validità della presente convenzione, provvede alla verifica dell'andamento della gestione sia sotto l'aspetto professionale, organizzativo e economico-finanziario. Contribuisce alla elaborazione della proposta di fattibilità dell'ulteriore gestione associata del servizio. La Commissione tecnica è convocata dal Responsabile del servizio competente dell'Unione dei Comuni Capofila qualora lo ritenga opportuno o necessario anche su richiesta dei singoli Responsabili del servizio dei Comuni aderenti al servizio associato. I membri della *Commissione tecnica*, se invitati, partecipano alla *Conferenza di servizi*. È compito dei componenti la Commissione Tecnica, ciascuno per il proprio Comune, effettuare gli opportuni controlli sull'andamento del Servizio.

6. La *Commissione di vigilanza e di garanzia* è composta da tre componenti, uno dei quali di diritto in rappresentanza del Comune di Mogoro. Svolge compiti e funzioni di vigilanza, ispettivi, di controllo e supervisione sul corretto funzionamento del pubblico servizio e sull'attività svolta dall'operatore economico gestore della struttura secondo le modalità indicate nel *Regolamento di gestione della Comunità Alloggio per anziani*.

#### **Art. 6 (Ausilio delle assistenti sociali)**

1. Le Assistenti sociali dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza professionale avendo modo di collaborare per l'ottimizzazione dei servizi.

#### **Art. 7 (Durata della convenzione)**

1. La presente convenzione avrà efficacia a partire del primo giorno del mese successivo a quello della stipulazione.

2. Le parti riconoscono che la durata della presente convenzione è fissata in **5 anni**.

3. Le parti si impegnano a non recedere unilateralmente per tutta la durata della convenzione. È in ogni caso fatta salva la possibilità di integrazione del servizio con l'inserimento di nuovo comuni aderenti all'Unione "*Parte Montis*". In caso di recesso da parte di un Comune lo stesso dovrà corrispondere a titolo di penale una somma pari al triplo dell'intera quota residua spettante per le annualità rimanenti, quantificate nella misura prevista a carico del Comune recedente in base alla relazione tecnica di accompagnamento.

#### **Art. 8 (Controversie)**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso laddove la via bonaria non fosse in grado sciogliere la controversia, la giurisdizione, trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di servizi e funzioni pubbliche, è del giudice amministrativo quale giudice naturale dell'esercizio dell'azione amministrativa attraverso poteri pubblicistici.

#### **Art. 9 (Registrazione)**

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma del sarà registrato in caso d'uso con oneri a carico della parte che ne chiede la registrazione, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in materia di imposta di registro.

**Art. 10 (Spese)**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati in maniera proporzionale secondo le modalità stabilite al precedente articolo 4.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Unione dei Comuni "*Parte Montis*"

Il Sindaco del Comune di *Gonnostramatza*

Il Sindaco del Comune di *Masullas*

Il Sindaco del Comune di *Mogoro*

Il Sindaco del Comune di *Pompu*

Il Sindaco del Comune di *Simala*

Il Sindaco del Comune di *Siris*